



F.I.L.– Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.  
Regolamento per l'affidamento dei servizi legali ex art. 17, lett. d),  
D.lgs. 50/2016

APPROVATO CON VERBALE DI DETERMINAZIONE  
DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
DEL 16 OTTOBRE 2017



## F.I.L.– Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.

# Regolamento per l'affidamento dei servizi legali ex art. 17, lett. d), D.lgs. 50/2016

### INDICE

- ARTICOLO 1** Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione  
**ARTICOLO 2** Istituzione dell'elenco degli avvocati di F.I.L. S.r.l.  
**ARTICOLO 3** Requisiti per l'iscrizione all'elenco  
**ARTICOLO 4** Iscrizione all'elenco  
**ARTICOLO 5** Procedura e criteri di affidamento degli incarichi ai professionisti iscritti all'elenco  
**ARTICOLO 6** Disposizioni speciali in caso di giudizi impellenti e questioni di particolare complessità  
**ARTICOLO 7** Disposizioni speciali in caso di connessione o riunione di procedimenti e di successivi gradi di giudizio  
**ARTICOLO 8** Cancellazione di ufficio dall'elenco dei professionisti  
**ARTICOLO 9** Registro degli incarichi  
**ARTICOLO 10** Disposizioni in tema di pubblicità e privacy

### **ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione**

Nel rispetto dell'art. 4 del D.lgs. 50/2016, ossia dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, lett. d), del citato decreto, e in particolare per i seguenti servizi:

- 1) rappresentanza legale:
  - a) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  - b) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

### **ARTICOLO 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati di F.I.L. S.r.l.**

Per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 1 è istituito apposito elenco, aperto a tutti i professionisti singoli o associati in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, la cui tenuta, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, è demandata alla Direzione di F.I.L. S.r.l..

L'elenco è composto da 5 (cinque) "sezioni" suddivise in materie giuridiche.

I.	Diritto civile
II.	Diritto penale
III.	Diritto amministrativo
IV.	Diritto tributario
V.	Diritto sindacale e del lavoro

L'iscrizione all'elenco avviene su richiesta del professionista a seguito di Avviso pubblico predisposto dalla Società e pubblicato sul proprio sito web istituzionale.



L'elenco ha validità biennale. In caso di necessità, qualora sia esiguo il numero di professionisti iscritti alla sezione dell'elenco relativa all'incarico da affidare, il Direttore può disporre motivato aggiornamento straordinario.

L'iscrizione all'elenco, il suo diniego e la cancellazione sono disposti con determina del Direttore, previa valutazione della domanda e dei curricula. Il provvedimento così adottato viene comunicato al professionista interessato a mezzo PEC.

I nominativi dei professionisti richiedenti in possesso dei requisiti necessari vengono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico, in quanto l'iscrizione all'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità e/o capacità professionale, né graduatoria di merito.

I professionisti iscritti all'elenco potranno, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'elenco medesimo che sarà immediatamente disposta dal Direttore.

### **ARTICOLO 3 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco**

- 1.1. Nell'elenco di cui al precedente articolo possono essere inseriti gli avvocati che presenteranno domanda a seguito avviso emanato dalla società.
- 1.2. Possono presentare domanda coloro che:
  - a) rivestono la qualità di avvocato (anche ai sensi dell'art. 1 l. 31/1982), iscritto all'albo degli esercenti la libera professione presso un Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
  - b) sono titolari di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale conforme alle previsioni di legge;
  - c) sono in possesso della capacità e dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - d) non incorrono in motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (relativamente alle ipotesi applicabili);
  - e) non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi con FIL;
  - f) non hanno in corso alcun contenzioso avverso FIL, sia in proprio, sia quale rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o giuridiche;
  - g) hanno maturato esperienza professionale nelle materie di interesse per le quali chiedono di essere iscritti nell'elenco, come documentato nel *curriculum vitae* che dovranno allegare.

### **ARTICOLO 4 - Iscrizione all'elenco**

L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di richiesta del professionista interessato, recante l'espressa indicazione delle sezioni, distinte per materia, a cui intende accedere e per massimo due di esse, in base all'esperienza e formazione possedute risultanti dal *curriculum vitae*.

La richiesta, firmata dal professionista interessato con allegato documento di identità in corso di validità, dovrà a pena di esclusione, contenere la seguente documentazione a corredo:

- 1) autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e al numero di codice fiscale e partita IVA;
- 2) *curriculum vitae* comprovante il possesso dell'esperienza e formazione professionale relative alla sezione o alle sezioni dell'elenco per le quali si richiede l'iscrizione;
- 3) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa e/o incarichi di consulenza da parte di terzi, soggetti pubblici o privati, contro la Società o in conflitto con gli interessi della Società per tutta la durata della iscrizione all'elenco;



- 4) dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di impegno alla tempestiva comunicazione alla Società di sopravvenute situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- 5) dichiarazione di possesso e titolarità di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

La Direzione verifica in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, la regolarità contributiva del professionista, nonché le altre condizioni necessarie alla permanenza nell'elenco, anche contestualmente all'invito a presentare l'offerta.

Le richieste incomplete non possono essere sanate e saranno ritenute inammissibili.

#### **ARTICOLO 5 - Procedura e criteri di affidamento degli incarichi ai professionisti iscritti all'elenco**

La decisione di affidare un servizio legale inerente la consulenza di cui al punto 2) dell'art. 1 del presente Regolamento può essere disposta con determinazione del Direttore, sentito l'Amministratore Unico. La decisione di affidare un incarico legale di cui all'art. 1 punto 1) è invece assunta dall'Amministratore Unico sulla base di una relazione del Direttore.

A seguito dell'adozione degli atti di cui al comma precedente, il Direttore procede all'individuazione del professionista secondo le modalità previste dal presente articolo.

Il procedimento viene avviato con la redazione di apposito invito a presentare preventivo/offerta, da inviare a mezzo *PEC* ai professionisti selezionati con le modalità di cui sotto.

Per ciascun incarico vengono interpellati da tre a cinque professionisti estratti a sorte dalla sezione dell'elenco relativa alla materia oggetto della questione.

Nel caso in cui alla sezione di interesse siano iscritti meno di tre professionisti, saranno interpellati quelli iscritti, fatta salva la possibilità per il Direttore di interpellare anche professionisti non iscritti nella specifica sezione, ma in altre sezioni dell'elenco, qualora ciò si renda necessario anche per garantire la rotazione tra i professionisti stessi.

In ossequio al principio di rotazione, i nominativi estratti verranno accantonati per i conferimenti successivi, fino al ritorno ciclico ad essi.

La lettera di invito contiene almeno i seguenti elementi: a) gli elementi essenziali della questione giuridica controversa; b) il suo presumibile valore con riferimento al D.M. 55/2014; c) il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; d) il termine di conclusione del procedimento di aggiudicazione del servizio, ordinariamente fissato in 15 gg. dalla ricezione delle offerte.

La scelta del professionista è effettuata dal Direttore sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo dell'offerta, tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della competenza del professionista desunta in base all'esperienza e formazione circa la materia in oggetto, come emergente dal *curriculum vitae*.

La determinazione di aggiudicazione è pubblicata nel sito web della Società, con la relativa motivazione e l'indicazione dei nominativi degli avvocati esclusi.

Entro il termine ordinario di 15 gg. viene stipulato il contratto di incarico tra la Società e l'avvocato aggiudicatario. L'affidamento del servizio sarà formalizzato con apposita determinazione che dovrà contenere:

- 1) il compenso professionale, determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle del DM n. 55/2014;
- 2) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- 3) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso obbligo;



- 4) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto la Società sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze con puntuale indicazione delle attività poste in essere e di inviare copia di ogni atto o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- 5) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere alla Società, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o per resistere negli eventuali successivi gradi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati;
- 6) l'obbligo del legale di predisporre parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione;
- 7) l'obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito recapito cellulare.

La determinazione di conferimento dell'incarico sarà sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato ed inserita nel fascicolo contenente gli atti di causa.

#### **ARTICOLO 6 – Disposizioni speciali in caso di giudizi impellenti e questioni di particolare complessità**

Nelle ipotesi di giudizi impellenti e non conciliabili con i tempi della procedura di cui sopra, la Direzione estrae a sorte dall'elenco il professionista a cui affidare l'incarico o lo sceglie direttamente, motivando la decisione.

È fatta salva la facoltà per la Società, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, di affidare incarichi a professionisti non iscritti nell'elenco per questioni giuridiche di rilevante importanza che richiedano competenze professionali di alta specializzazione non reperibile all'interno dell'elenco.

#### **ARTICOLO 7 - Disposizioni speciali in caso di connessione o riunione di procedimenti e di successivi gradi di giudizio**

In caso di connessione o riunione di procedimenti l'incarico di patrocinio viene normalmente affidato al professionista già individuato per la causa principale.

Nelle ipotesi di impugnazione di una sentenza favorevole alla Società, l'incarico viene di norma affidato allo stesso professionista che ha curato il grado di giudizio precedente a meno che lo stesso sia privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. In tal caso, l'individuazione del professionista sarà effettuata secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Nelle ipotesi di impugnazione di una sentenza sfavorevole per la società, l'Amministratore potrà valutare se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha assistito la Società nel precedente grado di giudizio o se incaricare altro professionista con le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 8 - Cancellazione di ufficio dall'elenco dei professionisti**

La cancellazione di ufficio dall'elenco viene disposta con determinazione del Direttore per i professionisti che:

- 1) abbiano perso uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;
- 2) in costanza di iscrizione all'elenco abbiano promosso giudizi nei confronti della Società o abbiano assunto incarichi di qualsiasi natura in conflitto con gli interessi della Società stessa;
- 3) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- 4) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico.

#### **ARTICOLO 9 - Registro degli incarichi**

Al fine di consentire e garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza nelle procedure di affidamento, successivamente all'approvazione del presente Regolamento e della procedura di prima attuazione dello stesso a mezzo avviso pubblico, sarà istituito presso la Direzione il **Registro degli incarichi** nel quale saranno annotati a cura del Direttore i seguenti dati:

- 1) l'oggetto dell'incarico conferito;



- 2) il professionista incaricato;
- 3) il compenso.

#### **ARTICOLO 10 - Disposizioni in tema di pubblicità e *privacy***

L'elenco degli avvocati della Società, formato in base alle disposizioni del presente Regolamento, e il registro degli incarichi, sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti interni e comunque con le modalità ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Le procedure ed i provvedimenti per il conferimento degli incarichi sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società Trasparente", in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

I dati forniti dai professionisti interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.